




CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL  
XV LEGISLATURA



Trento, 1 dicembre 2016

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
SEDE

n. 3


**Ordine del giorno** al Disegno di legge regionale n. 86/XV, concernente Disegno di legge regionale collegata alla legge di stabilità 2017

I processi di razionalizzazione della spesa che possono liberare risorse a vantaggio delle collettività locali - anche attraverso l'incentivazione dei processi di accorpamento e di fusione tra i comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche - non possono, specie se si tratta appunto di passaggi delicati quali indubbiamente sono gli accorpamenti tra comuni, essere condotti senza tener conto di quelle che sono, al riguardo, i margini di fattibilità. La scelta di avviare una fusione di Comuni, ma anche la modalità con la quale definire l'obbligatoria gestione associata delle funzioni a livello sovracomunale, presuppongono infatti una serie di valutazioni di ordine tecnico e gestionale.

A livello nazionale, le stesse normative che disciplinano le procedure di fusione prevedono non a caso che la relazione di accompagnamento al progetto di legge istitutiva di un nuovo Comune unico debba - da un lato - verificare che la fusione attenga esclusivamente a territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia e che risponda ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative individuando ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, e - all'altro - contenere le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.

Non solo: fondamentale appare la motivazione della sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali. A sostegno di tali scelte, i Comuni possono promuovere uno studio di fattibilità avente la finalità di mettere a fuoco elementi valutativi di natura tecnica che supportino le decisioni da adottare. Ora, proprio per sottolineare l'importanza di tali studi di fattibilità - la cui promozione in termini qualitativi farebbe bene a divenire un impegno della Regione -, pare opportuno soffermarsi su tre esempi di questi studi.


Tre esempi che pongono in evidenza tre diversi stili e modalità di realizzare siffatti studi. Essi sono, in ordine: l'analisi preliminare di fattibilità della fusione tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; lo studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Podenzano, Ponte dell'Olio e Vigolzone e per la fusione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone; lo studio di fattibilità per la riorganizzazione dei Servizi e delle Funzioni e per la fusione dei Comuni aderenti all'Unione.




Comune di Busana



Comune di Collagna



Comune di Ligonchio



Comune di Ramiseto

## **Analisi preliminare di fattibilità della fusione fra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto**

### **Indice**

1. **Dall'Unione alla Fusione: un progetto per i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto**
2. **Introduzione**
3. **Contesto nazionale e normativo**
4. **Analisi del territorio, della popolazione e dell'economia**
5. **Servizi in gestione all'Unione**
6. **Riferimenti normativi**
7. **Incentivi economici**

## **1. Dall'Unione alla Fusione: un progetto per i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto**

L'esperienza dell'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) ha rappresentato dal 1999 in poi un momento positivo di aggregazione ed un'esperienza di buon governo sui 4 comuni del Crinale. In questi anni l'Unione ha portato maggiore integrazione tra le strutture dei 4 comuni, più servizi (micronidi, scuola di musica, servizio sociale accreditato, ecc.), maggiori risorse (mediamente circa 500.000,00 €. all'anno) e minor imposizione fiscale ai cittadini (no addizionale Irpef nei 4 comuni, aliquote IMU e Tarsu tra le più basse dell'intero territorio provinciale).

Tuttavia anche l'esperienza dell'Unione deve confrontarsi con le sfide nuove che attraversano il governo locale e la riforma della pubblica amministrazione.

Crediamo che per i quattro comuni dell'Unione sia arrivato il tempo di avviare un confronto serio, approfondito e partecipato sulle prospettive della fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto.

Ci rendiamo ben conto di cosa significhi proporre di superare ed aggregare autonomie municipali che esistono da oltre 150 anni e siamo consapevoli che prima di cancellare identità comunali che si sono radicate nel corso dei secoli occorre una riflessione approfondita che faccia perno sul confronto aperto e sull'ascolto di tutte le componenti sociali presenti sul territorio del crinale.

Per questo motivo, ancora prima di adottare i provvedimenti e le delibere che daranno avvio all'iter del processo di fusione, abbiamo svolto diversi incontri preliminari e soprattutto abbiamo promosso 15 pubbliche assemblee in tutti i principali paesi dei quattro comuni durante le quali abbiamo incontrato oltre 400 cittadini. Ci siamo confrontati, abbiamo illustrato il progetto, valutato le opportunità, ricevuto incoraggiamenti, raccolto le critiche ed oggi siamo in grado di adottare atti più consapevoli e completi.

Il progetto e la prospettiva politica che – avendo come obiettivo la creazione di un solo comune - verranno portati avanti crediamo non debbano avere l'assillo di scadenze ultimative. Non abbiamo fretta ed auspichiamo un processo partecipato, ponderato e che dia il tempo alle nostre comunità di elaborare un'identità comune, un progetto condiviso dall'intero territorio che costituirà il nuovo comune.

Auspichiamo e lavoreremo per un contesto di concertazione, di dialogo e di programmazione con gli altri enti locali della montagna, della Provincia e della Regione. Insieme allo studio del progetto di fusione vogliamo anche partecipare alla definizione degli assetti istituzionali che governeranno in futuro la montagna (grande Unione, Distretto socio-sanitario, ecc.). I problemi legati alla comprensorialità di Castelnuovo ne' Monti (ospedale, scuole superiori, viabilità comprensoriale, investimenti sulla cultura, ecc.) sono problemi che ci riguardano e che ci interessano. Vogliamo essere al "tavolo" della discussione ben sapendo che la tutela di quei servizi è un obiettivo della montagna e non solo del suo capoluogo.

Le analisi contenute in questo documento dimostrano l'esistenza di affinità demografiche, sociali, economiche ed istituzionali dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Sono evidenziati in modo chiaro i risparmi e le potenzialità di auto riforma dei nostri enti. Offrono la possibilità di valutare con consapevolezza le maggiori risorse di cui disporrebbe il nostro territorio in caso di esito positivo del progetto di fusione.

Pensiamo però che le motivazioni politiche e culturali più autentiche per sostenere il progetto di fusione dei nostri comuni siano da ricercare nelle potenzialità e nelle risorse umane ed ambientali del nostro territorio.

Il nuovo ente (di quasi 4.500 abitanti e di 257 Kmq) diventerebbe il più grande, per estensione territoriale, comune della Provincia di Reggio Emilia e sarebbe il più importante (per territorio) comune del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Il nuovo ente avrebbe innegabilmente una peso ed un'autorevolezza molto maggiore nell'elaborazione dell'agenda politica della montagna, non in un'ottica di contrapposizione, ma piuttosto come contributo positivo per dare maggior peso ai bisogni ed alle istanze dei cittadini del crinale.

Pensiamo che su questa identità nuova, più larga, efficiente e competitiva (rappresentata dalla creazione del nuovo comune) sia possibile costruire progetti ambiziosi incentrati sulle potenzialità ed eccellenze del nostro territorio: turismo, ambiente, sviluppo e sfruttamento delle energie rinnovabili e delle risorse naturali (acqua, neve, boschi, vento), un territorio con grandi possibilità di sfruttamento dei prodotti del sottobosco (funghi, mirtilli, ecc.). Un territorio caratterizzato da un'agricoltura di qualità, da un sistema di piccole e medie imprese artigiane e manifatturiere di qualità.

Siamo determinati ad applicare la norma che consente di mantenere i servizi ed i municipi esattamente dove sono ora.

L'art. 16 del testo unico degli enti locali recita *"Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto"* Intendiamo applicarlo alla lettera al fine di garantire rappresentanza e voce a tutti i territori e soprattutto di garantire, anche in futuro, l'alto livello di servizio oggi disponibile per i nostri cittadini.

Per realizzare la fusione occorre un referendum consultivo, delibere dei comuni coinvolti con maggioranze dei due terzi, serve una legge regionale e soprattutto un progetto condiviso dagli attuali e futuri amministratori da sottoporre al giudizio dei cittadini. Riteniamo doveroso rispettare la volontà popolare (in ogni singolo comune) che gli elettori esprimeranno nel voto al referendum.

Dovremo confrontarci su questo progetto tra noi "addetti ai lavori" ma soprattutto dovremo cercare di parlare e dialogare con i giovani e con il mondo della scuola (il la "fusione" è già stata realizzata), avremo tempo per riflettere ed approfondire, si può essere favorevoli o contrari ma crediamo che un'identità di montanari che vivono e operano nella parte più bella ed insieme più difficile dell'Appennino esista già e si possa su questa identità costruire un progetto ed una prospettiva di forza invece che di debolezza.

**Alessandro Govi ( Sindaco di Busana) Paolo Bargiacchi ( Sindaco di Collagna) Giorgio Pregelheffi ( Sindaco di Ligonchio) Martino Dolci (Sindaco di Ramiseto)**

## 2. Introduzione

Le Amministrazioni Comunali di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, hanno ritenuto di effettuare un'analisi preliminare in ordine alla fattibilità di una possibile fusione tra i quattro comuni. Si tratta di un progetto molto ambizioso, che può assumere una valenza assolutamente strategica, soprattutto in questo particolare momento storico caratterizzato dall'estensione dei vincoli di finanza pubblica anche ai piccoli comuni, dalla cronica mancanza, ormai divenuta insostenibile, delle risorse in grado di garantire un adeguato sviluppo del territorio e l'erogazione di servizi a favore della cittadinanza, nonché da una legislazione che ha comunque reso obbligatoria la gestione associata delle funzioni comunali.

Tale analisi è stata redatta dal personale interno ed è finalizzata a rappresentare la situazione attuale e a valutare se la fusione tra i quattro enti possa essere davvero una opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, per realizzare le opere che servono al territorio, per ridurre le spese strutturali e consentire una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica, mantenendo comune il decentramento nell'erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali.

La prossima decisione consigliare delle quattro Amministrazioni interessate avvierà il procedimento di richiesta di fusione con presentazione di istanza alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà alla predisposizione del progetto di legge regionale che si concluderà con un referendum consultivo.

Nei prossimi mesi si procederà all'approfondimento di questa analisi attraverso la predisposizione di progetto di sviluppo organizzativo del nuovo Comune unitamente ad uno specifico piano di comunicazione, attraverso il quale sarà possibile coinvolgere in modo appropriato tutti i cittadini, in modo tale che possano essere resi edotti sul progetto in discussione e giungere così preparati, ed adeguatamente informati al referendum consultivo.

## 3. Contesto nazionale e normativo

Come noto, la legge 142/1990, nella sua formulazione originaria, disciplinava le Unioni come strumenti associativi esclusivamente finalizzati alla creazione delle condizioni necessarie a procedere, successivamente, alla fusione dei Comuni, prevedendo quest'ultima come obbligatoria dopo dieci anni di vita dell'Unione, pena lo scioglimento dell'Unione stessa. In altri termini, la legge pur scegliendo uno strumento associativo – la libera e volontaria costituzione di una Unione come ente di secondo grado fra i Comuni interessati – puntava ad una soluzione organica: arrivare alla riduzione del numero dei Comuni italiani con la costituzione di enti comunali di più ampie dimensioni che, in un'opera di razionalizzazione ma anche di semplificazione della geografia amministrativa, scaturissero dalla fusione dei piccoli Comuni (quelli con meno di 5.000 abitanti). Un processo difficile, di profondo rinnovamento istituzionale, destinato ad incontrare resistenze, per il quale l'Unione rappresentava una prima tappa: una entità associativa, graduale e transitoria, preordinata alla costituzione di un Comune unico.

Il mancato decollo delle Unioni dei Comuni a quasi dieci anni dall'approvazione della legge 142/1990 – quelle istituite alla fine degli anni Novanta risultavano essere solo 172 – spinse il legislatore a riformare questo quadro normativo. Con la legge 265/1999, recepita poi nel Tuel, l'istituto della fusione e quello della Unione dei Comuni vengono separati, divenendo due strumenti di riordino territoriale distinti, orientati ad assolvere diverse finalità, e in tale forma recepite e

disciplinate dalle leggi di riordino regionali. Le Unioni diventano entità associative a tempo indeterminato, enti di secondo grado volti all'esercizio congiunto delle funzioni e dei servizi comunali, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'efficacia a prescindere dalle dimensioni demografiche degli enti partecipanti (potendosi costituire anche Unioni con Comuni di medio-grandi dimensioni), con incentivi regionali e contributi statali erogati in base al numero non di abitanti, bensì di funzioni gestite in forma associata. Uno strumento dunque non riservato ai piccoli Comuni, ma aperto a tutti quelli che intendono realizzare gestioni più efficienti ed efficaci<sup>3</sup>.

Le fusioni restano invece istituti pensati primariamente per superare il fenomeno dei Comuni "polvere" – Comuni di piccolissime dimensioni – e relativi disagi, soprattutto in contesto montano, quale possibile evoluzione delle Comunità montane, con una normativa regionale che, come nel caso della legge emiliano-romagnola 10/2008 (art. 16), tende a fissare una soglia dimensionale minima (3.000 abitanti) e una massima (30.000).

Di seguito alcune tabelle che riepilogano la situazione dei piccoli comuni nel contesto nazionale:

**TABELLA 1 - IL NUMERO DEI COMUNI ITALIANI E DEI PICCOLI COMUNI PER REGIONE 2011**

Regione	n. Comuni Italiani	n. piccoli Comuni v.a.	%	Incidenza di piccoli Comuni sul totale dei comuni regionali
PIEMONTE	1.206	1.071	18,8%	88,8%
VALLE D'AOSTA	74	73	1,3%	98,6%
LOMBARDIA	1.544	1.086	19,1%	70,3%
TRENTINO ALTO ADIGE	333	299	5,3%	89,8%
VENETO	581	313	5,5%	53,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA	218	155	2,7%	71,1%
LIGURIA	235	183	3,2%	77,9%
EMILIA ROMAGNA	348	156	2,7%	44,8%
TOSCANA	287	134	2,4%	46,7%
UMBRIA	92	59	1,0%	64,1%
MARCHE	239	172	3,0%	72,0%
LAZIO	378	253	4,5%	66,9%
ABRUZZO	305	250	4,4%	82,0%
MOLISE	136	125	2,2%	91,9%
CAMPANIA	551	331	5,8%	60,1%
PUGLIA	258	84	1,5%	32,6%
BASILICATA	131	99	1,7%	75,6%
CALABRIA	409	327	5,8%	80,0%
SICILIA	390	200	3,5%	51,3%
SARDEGNA	377	313	5,5%	83,0%
TOTALE	8.092	5.683	100%	70,2%

**TABELLA N. 2 - IL NUMERO DEI PICCOLI COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI, PER REGIONE - 2011**



Regione	n. piccoli v.a.	Comuni fino a 1.000 abitanti %	Incidenza di piccoli Comuni fino a 1000 ab. Sul totale dei PC regionali	Incidenza di piccoli Comuni fino a 1000 ab. Sul totale dei comuni regionali
Piemonte	598	30,7%	55,8%	49,6%
Valle d'Aosta	43	2,2%	58,9%	58,1
Lombardia	327	16,8%	30,1%	21,2%
Trentino Alto Adige	121	6,2%	40,5%	36,3%
Veneto	40	2,1%	12,8%	6,9%
Friuli Venezia Giulia	47	2,4%	30,3%	21,6%
Liguria	99	5,1%	54,1%	42,1%
Emilia Romagna	19	1,0%	12,2%	5,5%
Toscana	19	1,0%	14,2%	6,6%
Umbria	10	0,5%	16,9%	10,9%
Marche	45	2,3%	26,2%	18,8%
Lazio	86	4,4%	34,0%	22,8%
Abruzzo	106	5,4%	42,4%	34,8%
Molise	67	3,4%	53,6%	49,3%
Campania	68	3,5%	20,5%	12,3%
Puglia	6	0,3%	7,1%	2,3%
Basilicata	24	1,2%	24,2%	18,3%
Calabria	74	3,8%	22,6%	18,1%
Sicilia	31	1,6%	15,5%	7,9%
Sardegna	118	6,1%	37,7%	31,3%
Totale	1.948	100%	34,3%	24,1%

## 4. Analisi del territorio, della popolazione e dell'economia

### Introduzione


La presente analisi riguarda quattro comuni della provincia di Reggio Emilia, tre ricadenti nella valle del fiume Secchia (Busana, Collagna e Ligonchio) e uno nella valle del fiume Enza (Ramiseto)

In questa sezione vengono prese in considerazione le principali caratteristiche del territorio, della popolazione e dell'economia relative a tali Comuni.



**Tab. 1 - Popolazione residente nei quattro comuni alla chiusura del 15°censimento (ottobre 2013)**


Comune	Pop. Censimento 2011	Superficie	Densità Ab/kmq
Busana	1285	30,39	42,28
Collagna	971	66,88	14,51
Ligonchio	861	61,60	13,97
Ramiseto	1290	98,24	13,13
<b>Totali</b>	<b>4407</b>	<b>257,11</b>	



Di seguito si riportano, per ciascun comune, l'andamento negli ultimi anni del numero abitanti (dati al 31 dicembre 2012) e i principali valori statistici relativi alle famiglie, all'età media e al reddito (elaborazione su dati Istat).

## Popolazione Busana 2001-2012

Anno	Residenti	Variazione	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2001	1.348				
2002	1.354	0,4%			47,9%
2003	1.365	0,8%	654	2,09	48,6%
2004	1.350	-1,1%	648	2,08	47,9%
2005	1.333	-1,3%	654	2,04	48,6%
2006	1.300	-2,5%	646	2,01	49,1%
2007	1.293	-0,5%	644	2,01	48,6%
2008	1.294	0,1%	648	1,99	48,5%
2009	1.321	2,1%	660	2,00	49,1%
2010	1.319	-0,2%	662	1,99	49,0%
2011	1.284	-2,7%	662	1,94	48,6%
2012	1.270	-1,1%	662	1,00	48,7%



### Principali Valori

**1.270**  
Popolazione  
2012

**662**  
Num. Famiglie  
2012


**49,3**  
Eta' Media  
2012

**11.216**  
Reddito Medio  
2010

**7,0**  
Tasso Nativita'  
2012

## Popolazione Collagna 2001-2012

Anno	Residenti	Variazione	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2001	1.003				
2002	1.002	-0,1%			50,5%
2003	1.003	0,1%	539	1,86	49,6%
2004	1.004	0,1%	543	1,85	48,8%
2005	995	-0,9%	536	1,86	48,6%
2006	997	0,2%	540	1,85	48,9%
2007	996	-0,1%	548	1,82	50,6%
2008	976	-2,0%	532	1,83	50,2%
2009	979	0,3%	523	1,87	49,8%
2010	984	0,5%	531	1,85	50,4%
2011	981	-0,3%	537	1,82	50,9%
2012	965	-1,6%	532	1,00	50,7%




### Principali Valori

Popolazione 2012	<b>965</b>	Num. Famiglie 2012	<b>532</b>	Eta' Media 2012	<b>51,7</b>	Reddito Medio 2010	<b>10.955</b>	Tasso Nativita' 2012	<b>6,2</b>
---------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------	-------------------------	------------

## Popolazione Ligonchio 2001-2012

Anno	Residenti	Variazione	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2001	1.000				
2002	988	-1,2%			49,6%
2003	995	0,7%	533	1,87	49,4%
2004	976	-1,9%	535	1,82	49,2%
2005	957	-1,9%	524	1,83	49,2%
2006	945	-1,3%	516	1,83	48,8%
2007	940	-0,5%	515	1,83	48,2%
2008	914	-2,8%	499	1,83	48,5%
2009	906	-0,9%	494	1,83	48,7%
2010	875	-3,4%	483	1,81	48,7%
2011	860	-1,7%	480	1,79	49,0%
2012	845	-1,7%	474	1,00	49,0%



### Principali Valori

**845**  
Popolazione  
2012

**474**  
Num. Famiglie  
2012


**53,8**  
Eta' Media  
2012

**11.161**  
Reddito Medio  
2010

**7,0**  
Tasso Nativita'  
2012

## Popolazione Ramiseto 2001-2012

Anno	Residenti	Variazione	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2001	1.467				
2002	1.443	-1,6%			50,9%
2003	1.450	0,5%	641	2,26	50,3%
2004	1.432	-1,2%	633	2,26	50,9%
2005	1.401	-2,2%	653	2,15	51,1%
2006	1.371	-2,1%	643	2,13	51,6%
2007	1.372	0,1%	645	2,13	52,4%
2008	1.344	-2,0%	647	2,07	52,7%
2009	1.330	-1,0%	661	2,01	51,9%
2010	1.307	-1,7%	625	2,08	51,4%
2011	1.288	-1,5%	645	2,00	50,9%
2012	1.275	-1,0%	646	2,00	50,7%



### Principali Valori

Popolazione 2012	<b>1.275</b>	Num. Famiglie 2012	<b>646</b>	Età Media 2012	<b>52,4</b>	Reddito Medio 2010	<b>10.634</b>	Tasso Natività 2012	<b>3,9</b>
---------------------	--------------	-----------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------	---------------	------------------------	------------

## Ipotesi di collocazione del nuovo comune nel panorama provinciale

Comune	Popolazione residenti	Superficie km <sup>2</sup>	Densità abitanti/km <sup>2</sup>	Altitudine m s.l.m.
1. REGGIO EMILIA	163.928	230,66	711	58
2. Correggio	25.130	77,51	324	31
3. Scandiano	25.071	50,05	501	95
4. Casalgrande	18.677	37,71	495	97
5. Castellaro	15.236	58,06	262	149
6. Guastalla	15.040	52,93	284	25
7. Rubiera	14.757	25,19	586	53
8. Novellara	13.541	58,11	233	24
9. Quattro Castella	13.171	46,31	284	161
10. Sant'Ivano d'Enza	11.065	20,23	547	59
11. Cadelbosco di Sopra	10.510	43,6	241	33
12. Castelnuovo ne' Monti	10.496	96,68	109	700
13. Montecchio Emilia	10.381	24,39	426	99
14. Bibbiano	10.019	28,16	356	121
15. Cavriago	9.729	17,02	572	78
16. Bagnolo in Piano	9.591	26,94	356	32
17. Luzzara	9.254	38,54	240	22
18. Reggolo	9.140	42,68	214	20
19. Albinea	8.882	43,89	202	166
20. Castelnuovo di Sotto	8.659	35,01	247	27
21. San Martino in Rio	7.886	22,72	347	36
22. Poggio	7.093	43,55	163	29
23. Fabbrico	6.772	23,63	287	25
24. Guattieri	6.580	35,65	185	22
25. Rio Saliceto	6.178	22,56	274	24
26. San Polo d'Enza	5.961	32,29	185	166
27. Gattatico	5.888	42,15	140	40
28. Campagnola Emilia	5.599	24,39	230	22

Comune	Popolazione residenti	Superficie km <sup>2</sup>	Densità abitanti/km <sup>2</sup>	Altitudine m s.l.m.
29. Brescello	5.554	24,04	231	24
30. Boretto	5.402	18,11	298	23
31. Campegine	5.078	22,62	224	34
32. Casina	4.522	63,8	71	574
33. Toano	4.466	67,25	66	842
<b>34. NUOVO COMUNE</b>	<b>4.407</b>	<b>257,11</b>	<b>17,14</b>	<b>853</b>
35. Vezzano sul Crostolo	4.247	37,82	112	162
36. Carpineti	4.125	89,57	46	562
37. Rolo	4.099	14,17	289	21
38. Villa Minozzo	3.847	168,08	23	680
39. Carossa	3.836	53,08	72	219
40. Viano	3.402	44,97	76	275
41. Baiso	3.347	75,55	44	542
42. Vetto	1.954	53,37	37	447

**Il nuovo comune si collocherebbe nel panorama provinciale:**

➤ al 1<sup>o</sup> posto per superficie (257,11 km<sup>2</sup>)

➤ al 34<sup>o</sup> posto per popolazione residente

# **I Municipi rimarranno decentrati sulle località di origine**

Il legislatore ha previsto, all'art. 16 del D.Lgs. 267/2000, l'istituto dei Municipi tramite il quale "nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse".

**Il Municipio non costituirebbe un nuovo ente, cioè un'entità dotata di personalità giuridica autonoma, bensì un organo di decentramento burocratico – amministrativo del comune. La normativa prevede che la competenza dei Municipi possa avere un carattere partecipativo o consultivo o di amministrazione attiva. Allo statuto o ai regolamenti comunali è rimessa l'individuazione delle funzioni e la definizione delle modalità di organizzazione. In sintesi, con la nuova elastica formulazione dell'istituto dei Municipi, è lo statuto a dover regolare l'organizzazione e le funzioni, compresa l'istituzione di organi.**

**La legge prevede inoltre la possibilità di eleggere a suffragio universale diretto rappresentanti dei Municipi istituiti in corrispondenza delle comunità di origine. Intendiamo avvalerci di tale opportunità per garantire una maggiore rappresentatività e rappresentanza dei territori.**

# RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

## Composizione dei Consigli Comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti e ipotesi "Nuovo Comune"

<b>Situazione attuale</b> (Art. 37 TUOEL N. 267 e Legge 23/1/2/2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla Legge n. 42/2010)	N. Consiglieri incluso Sindaco	N. Assessori escluso Sindaco	<b>Rinnovi Amministrazioni comunali dal 2014</b> (d.l. 13/8/2011, n. 138)	N. Consiglieri incluso Sindaco	N. Assessori escluso Sindaco	<b>Nuovo Comune Composizione</b> (d.l. 13/8/2011, n. 138)
Popolazione inferiore ai 3000 abitanti: - Comune Busana - Comune Collagna (votato 2011) - Comune Ligonchio - Comune Ramiseto	13 10 13 13	4 3 4 4	Popolazione inferiore ai 3000 abitanti - Comune Busana - Comune Collagna (non vote) - Comune Ligonchio - Comune Ramiseto	7 10 7 7	2 3 = 2	Popolazione inferiore ai 5000 abitanti 7 Consiglieri (escluso sindaco) 3 Assessori 1 Sindaco
<b>Totali</b>	<b>49</b>			<b>31</b>		<b>8</b>

## DATI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Imprese registrate nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto per attività economiche al 31/12/2012 - aggiornate marzo 2013**

Comune	Agric. Silvic. Pesca	Estraz. minerali e cave	Attività manifatt	Fornit. Energ. elet. gas	Fornit. Acqua e reti fognar	Costruz	Comm. Ingresso dettag e rip	Trasp. e magaz	Attivit. Allog. e rist	Serv. Info e comunic	Att. finanz. E assic	Att. Immo. biliare	Att. Prof. scient. e tecn	Nolegg. Agenz. Viaggio Serv. Impr.	Istruzi	Sanità e Ass. social	Att. Arte e Spor. e intrat	Altre att. di serviz	Imprese Non classif	tot
BUSANA	12		21	2	1	39	28	2	21			9	3	6		1	4	6	3	155
COLLAGNA	17	2	5			20	21	11	23			1	2	5			6	1	4	121
LIGONCHIO	21		14			22	16	2	15			3	1	1			1		2	98
RAMISETO	77		11			32	20	7	16			1	3	2		2	3	3	3	180
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>22</b>	<b>75</b>			<b>14</b>	<b>9</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>554</b>

**Imprese registrate nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nei settori del Commercio e dei servizi alloggio e ristorazione 31/12/2012**

COMUNI	TOTALE		Di cui nel settore commercio	Su tot. imprese registrate	%	Di cui nel settore alloggio e ristorazione	Su tot. imprese registrate	%
	Imprese registrate							
BUSANA	155	28	18,1			21	13,5	
COLLAGNA	121	21	17,4			23	19,0	
LIGONCHIO	98	16	16,3			15	15,3	
RAMISETO	180	20	11,1			16	8,9	
<b>TOTALE</b>	<b>554</b>	<b>85</b>	<b>15,3</b>			<b>75</b>	<b>13,5</b>	

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su dati Infocamere

# STATISTICA TURISTICA


## Arrivi e presenze registrati negli esercizi ricettivi dei quattro comuni

**ANNO 2012**

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1998 affida alle Province la gestione della statistica turistica, funzione confermata dalla legge regionale n.2 del 6 marzo 2007.

La statistica turistica riguarda gli **arrivi** e le **presenze (pernottamenti)** registrati nelle strutture ricettive. I dati sono forniti dagli stessi gestori che hanno l'obbligo, ogni mese, di **comunicare alla Provincia** il movimento dei clienti, in modo anonimo e riassuntivo, secondo una modulistica approvata dall'ISTAT.

	ARRIVI	PRESENZE
LIGONCHIO	3.006	8.080
BUSANA	5.401	15.544
COLLAGNA	4.068	11.453
RAMISETO	2.951	11.483
TOTALE	15.426	46.560



Il "Nuovo Comune" sarebbe al 2° posto dopo Reggio Emilia per presenze turistiche e il 3° comune della Provincia dopo Reggio Emilia e Correggio per Arrivi.


## Superficie Parco Nazionale DPR 2 Agosto 2010 (ettari)

Superficie complessiva Parco Nazionale	26.149,00
Superficie Provincia di Reggio Emilia Parco Nazionale	13.257,00
<b>Superficie territorio del Parco Nazionale dei Comuni Provincia di Reggio Emilia</b>	
Castelnovo Monti	658,10
Villa Minozzo	3.611,50
Busana	721,60
Collagna	3.034,30
Ligonchio	3.379,60
Ramiseto	1.851,90
<b>Totale: Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto</b>	<b>8.987,40</b>
% del territorio del nuovo comune sul territorio complessivo del Parco Nazionale	34,37%
% del territorio del nuovo comune sul territorio complessivo del Parco Nazionale provincia di Reggio Emilia	67,79 %

## Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

Il territorio dei Comuni di  
Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto  
Ricompreso all'interno del Parco Nazionale

### Il "Nuovo comune" nel Parco Nazionale



**SERVIZI IN GESTIONE  
ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO**

**TARIFFE APPLICATE**

# SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Tariffe Unione dei Comuni applicate sui 4 comuni

Suddivisione per fasce di reddito:

	A	B	C	D
1 intervento settimanale per igiene persona	ESENTE	€ 30,00	€ 42,00	€ 48,00
2 interventi settimanali	ESENTE	€ 42,00	€ 59,00	€ 67,00
3-4 interventi settimanali	ESENTE	€ 54,00	€ 75,00	€ 86,00
5-6 interventi settimanali	ESENTE	€ 72,00	€ 100,00	€ 115,00

A = Anziani soli, senza figli, con reddito inferiore o uguale al minimo INPS

B = Dal reddito minimo INPS a € 9.916,00

C = Da € 9.916,01 a € 15.494,00

D = Oltre € 15.494,01

- Solo controllo o consegna spesa, medicinali, referti, Tao € 5,00 a intervento
- Lavanderi € 6,07
- Pasto € 6,00
- Trasporti entro i Comuni dell'Unione € 6,00
- Trasporto a Castelnuovo . Monti € 15,00
- Trasporto a Reggio Emilia € 35,00

## MICRONIDI GESTITI

### DALL'UNIONE DEI COMUNI

Micronido "Il Leprotto" - Busana

Micronido "Fiocco di Neve" – Ramiseto

### Tariffe Applicate

- Frequenza Part time: € 160,00 (oltre i pasti realmente consumati)
  - Tempo pieno: € 240,00 (oltre i pasti realmente consumati)
- e/pasto: 5,50 cad

# I Servizi Scolastici ISTITUTO COMPrensivo DI BUSANA

Numero Alunni

Scuola dell'infanzia						
	Busana	Collagna	Ligonchio	Ramiseto	Vetto	
3 anni	16	2	5	11	11	
4 anni	8	12	6	9	14	
5 anni	2	9	5	8	11	
<b>totale</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	
Scuola Primaria						
	Busana	Collagna	Ligonchio	Ramiseto	Vetto	
Classe 1	12	4	3	6	16	
Classe 2	7	11	6	2	3	
Classe 3	7	7	5	8	8	
Classe 4	12	7	4	6	10	
Classe 5	5	6	4	8	8	
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	
Scuola secondaria						
	Busana	Ramiseto	Vetto			
Classe 1	14	6	12			
Classe 2	17	6	8			
Classe 3	16	10	14			
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>34</b>			
				<b>Totale generale</b>		
				<b>412</b>		

- Sul territorio dei 4 comuni sono presenti: 4 plessi scuola infanzia, 2 plessi secondaria ( Busana e Ramiseto), 4 plessi scuola primaria e due micro nidi (Busana e Ramiseto).
- Sono inoltre attivi sui 4 comuni, in collaborazione con l'istituto comprensivo i progettiservizi di: **Scuola di Musica del Crinale e Biblioteca di Classe**



## UNIONE COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO TARIFFE TARES DELLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2013

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m2	%	m2	Ka	Kb	Euro/m2	Euro/m2	Euro/utenza	Euro/Persona	Euro/utenza
Famiglie di 1 componente	908	94.603,00	13%	104,19	0,84	0,6	€ 0,467479	€ 48,71	€ 34,64	€ 34,64	€ 83,35
Famiglie di 2 componenti	650	79.350,00	9%	122,08	0,98	1,4	€ 0,545392	€ 66,58	€ 80,83	€ 40,42	€ 147,41
Famiglie di 3 componenti	323	41.695,00	5%	129,09	1,08	1,8	€ 0,601044	€ 77,59	€ 103,93	€ 34,64	€ 181,52
Famiglie di 4 componenti	185	27.033,00	3%	146,12	1,16	2,2	€ 0,645566	€ 94,33	€ 127,02	€ 31,76	€ 221,36
Famiglie di 5 componenti	45	6.462,00	1%	143,60	1,24	2,9	€ 0,690088	€ 99,10	€ 167,44	€ 33,49	€ 266,54
Famiglie di 6 o più componenti	20	2.819,00	0%	140,95	1,30	3,4	€ 0,723479	€ 101,97	€ 196,31	€ 32,72	€ 298,28
Non residenti o locali tenuti a disposizione	4768	343.038,00	69%	71,95	0,98	0,98	€ 0,545392	€ 39,24	€ 56,58	€ 28,29	€ 95,82
Superfici domestiche accessorie	0	-	0%	0,00	0,10	0	€ 0,055652	€ -	€ -	€ -	0
Totale (escluso pertinenze)	6899	595.000,00	100%	86,24		Media	€ 0,612175		Media	€ 34,61	



**PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI  
DEI QUATTRO COMUNI**

I trasferimenti erariali a favore dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto – Anno 2012

<b>Comune di Busana</b>	
Assegnazione Federalismo Municipale 2012	317.278,58
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	10.314,34
Contributi spettanti per fattispecie specifiche	101,00
Altre Erogazioni di risorse	128,95
Contributi per gli interventi dei comuni e delle province ( ex sviluppo investimenti	25.111,14
<b>Totale Comune di Busana</b>	<b>352.934,01</b>
<b>Comune di Collagna</b>	
Assegnazione Federalismo Municipale 2012	412.158,13
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	10.314,34
Contributi spettanti per fattispecie specifiche	152,00
Altre Erogazioni di risorse	221,71
Contributi per gli interventi dei comuni e delle province ( ex sviluppo investimenti	12.874,07
<b>Totale Comune di Collagna</b>	<b>435.720,25</b>
<b>Comune di Ligonchio</b>	
Assegnazione Federalismo Municipale 2012	443.410,22
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	10.314,34
Contributi spettanti per fattispecie specifiche	157,00
Altre Erogazioni di risorse	71,90
Contributi per gli interventi dei comuni e delle province ( ex sviluppo investimenti	17.345,45
<b>Totale Comune di Ligonchio</b>	<b>471.291,91</b>
<b>Comune di Ramiseto</b>	
Assegnazione Federalismo Municipale 2012	465.369,29
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	27.468,29
Contributi spettanti per fattispecie specifiche	152,00
Altre Erogazioni di risorse	252,27
Contributi per gli interventi dei comuni e delle province ( ex sviluppo investimenti	35.107,96
<b>Totale Comune di Ramiseto</b>	<b>528.349,81</b>

**Aliquote IMU e incassi dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto - Anno 2012**

COMUNE	Abitazioni principali e assimilate	Abitazioni non principali (seconda casa)	Aree edificabili	Fabbricati Categoria D (capannoni alberghi )	Detrazione Abitazione principale
BUSANA	0,48 %	0,86 %	0,9 %	0,76 %	200,00 €
COLLAGNA	0,40 %	0,87 %	0,9 %	0,76 %	200,00 €
LIGONCHIO	0,48 %	0,86 %	0,9 %	0,76 %	200,00 €
RAMISETO	0,48 %	0,86 %	0,9 %	0,76 %	200,00 €

**Addizionale IRPEF**

nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto

Anno 2012

	Applicazione dell'addizionale IRPEF
BUSANA	Nessuna addizionale applicata
COLLAGNA	Nessuna addizionale applicata
LIGONCHIO	Nessuna addizionale applicata
RAMISETO	Nessuna addizionale applicata

**INCASSO IMU 2012**

COMUNE	INCASSO IMU 2012
BUSANA	<b>386.876,41</b>
COLLAGNA	<b>384.963,26</b>
LIGONCHIO	<b>275.070,69</b>
RAMISETO	<b>337.845,07</b>

## PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

COMUNI	PROVENTI 2011	PROVENTI 2012	PERCENTUALE PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE SPELTA CORRENTE 2012
BUSANA	17.997,15	45.484,94	0
COLLAGNA	21.099,18	38.131,62	19,73
LIGONCHIO	16.399,88	43.607,13	0
RAMISETO	32.639,27	28.776,82	0

## INDEBITTAMENTO

COMUNE	TOTALE DEBITO RESIDUO PER MUTUI, PRESTITTI E OBBLIGAZIONI AL 31/12/2012	NUMERO ABITANTI	DEBITO PRO CAPITE PER ABITANTE
BUSANA	736.343,43	1.285	573,03
COLLAGNA	523.307,57	971	538,94
LIGONCHIO	770.100,85	861	894,43
RAMISETO	685.856,70	1.290	531,67
UNIONE	64.216,62	4.407	14,57

## ORGANIGRAMMA

### Situazione allo stato attuale dipendenti singoli Comuni e Unione, aggregati per area di lavoro

#### UFFICIO TECNICO

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Azzolini Gianfranco	Ramiseto	D3	Resp. servizio tecn. Ramiseto Busana Unione
Felici Laura	Unione	D1	Responsabile servizio tecnico Ligonchio
Ferretti Monica	Collagna	D1	Responsabile servizio tecnico Collagna
Costi Vasco	Busana	D1	Istruttore diretto - lavori pubblici - segreteria
Maggioli Giovanni	Ramiseto	C4	Istruttore tecnico - lavori pubblici
Moretti Franca	Unione	C2	Istruttore tecnico - lavori pubblici
Correggi Antonella	Unione	C1	Istruttore tecnico - lavori pubblici
Poletti Chiara	Unione	C1	Istruttore tecnico ediliz. privata

#### ASSISTENZA SOCIALE

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Musetti Mariana	Unione	D1	Responsabile Servizio Sociale Unione
Gaspari Teresa	Busana	B4	Operatore Socio Sanitario
Molinari Marinella	Collagna	B4	Operatore Socio Sanitario
Magliani Loretta	Ligonchio	B4	Operatore Socio Sanitario
Moretti Carla	Ramiseto	B4	Operatore Socio Sanitario
Romei Anna Maria	Ramiseto	B3	Operatore Socio Sanitario
Laurenti Silvana	Unione	B3	Operatore Socio Sanitario
Galeazzi Stefania	Unione	B3	Operatore Socio Sanitario
Tavaroli Denise	Unione	B3	Operatore Socio Sanitario

#### RAGIONERIA - TRIBUTI

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Bacci Silvia	Busana	D3	Responsabile Finanziario Busana - Unione
Paoli Laura	Ligonchio	D3	Respons. Finanziario Ligonchio - Paghe Unione
Di Resta Isabella	Ramiseto	D1	Responsabile Finanziario Ramiseto
Pingani Margherita	Collagna	D2	Responsabile Finanziario Collagna
Borghesi Michela	Unione	C2	Istruttore Amministrativo
Correggi Franco	Busana	D1	Istruttore Direttivo - Tributi
Pollacchioli Elena	Ramiseto	B5	Collaboratore Amministrativo - Tributi
Galeazzi Silvia	Unione	C2	Istruttore Amministrativo - Tributi
Valeria Mariotti	Unione	C1	Istruttore Amm. vo (tempo det. sost. maternità)

#### SERVIZI GENERALI

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Diemmi Gianluca	Ramiseto	D3	Resp. Serv. Affari Gen. pers. - Vice Segr. Unione
Ristauri Letizia	Collagna		Segretario Comunale Ligonchio e Collagna
Bianchi Maria Pia	Busana	B6	Collaboratore Amministrativo Segreteria
Barbantini Stefania	Ligonchio	C4	Istruttore Amministrativo Turismo
Pedrini Daniela	Ligonchio	C4	Istruttore Amministrativo Segreteria e Tributi
Moretti Patrizia	Ramiseto	C3	Istruttore Amministrativo Segreteria e part-time

#### POLIZIA MUNICIPALE

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Fiorini Alfio	Collagna	C5	Agente Polizia Municipale
Baccini Azeglio	Ligonchio	C2	Agente Polizia Municipale
Ferrari Ivan	Ramiseto	C3	Agente Polizia Municipale ( Busana e Ramiseto)

#### ANAGRAFE E STATO CIVILE

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Croci Daniela	Busana	C4	Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe
Galassini Flaminia	Ligonchio	C4	Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe
Viappiani Milva	Ramiseto	B6	Collab. Amministrativo Ufficio Anagrafe
Borelli Lorella	Collagna	B5	Collab. Amministrativo Ufficio Anagrafe

#### SCUOLABUS

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Bertolini Fabio	Unione	B3	Autista Scuolabus Tempo det.
Galassi Vittorio	Collagna	B3	Autista Scuolabus Tempo det.
Zanicchi Davide	Ligonchio	B3	Autista Scuolabus

Nel comune di Ramiseto il servizio è externalizzato

#### SQUADRA ESTERNA

<i>Provenienza</i>		<i>Categoria</i>	
Gaspari Yuri	Busana	B1	Lavori esterni cantoniere
Rivi Giampaolo	Busana	B1	Lavori esterni cantoniere necroforo
Ferretti Luciano	Collagna	B5	Lavori esterni cantoniere
Bollioli Moreno	Collagna	B1	Lavori esterni cantoniere necroforo
Mercati Romeo	Ligonchio	B3	Lavori esterni cantoniere
Magliani Giuseppe	Ligonchio	B3	Lavori esterni cantoniere necroforo
Catti Maurizio	Ramiseto	B2	Lavori esterni cantoniere (p.time)
Ilariucci Simone	Ramiseto	B1	Lavori esterni cantoniere necroforo (p.time)

**FARMACISTI**

<i>Provenienza</i>	<i>Categoria</i>	
Pingani Valentina	D3	Farmacista Tempo indeterminato
Sollani Simonetta	D3	Farmacista Tempo determinato
A Ramiseto il servizio di farmacia è stato esternalizzato		
A Busana il servizio è garantito da 2 farmacie private		

**SERVIZIO MENSA**

<i>Provenienza</i>	<i>Categoria</i>	
Beccari Anna Maria	B4	Cuoca
Per i Comuni di Collagna, Ligonchio e Ramiseto è stato esternalizzato il servizio		

**Dati di sintesi**

<b>Organico totale</b>	<b>53</b>	<b>Ente di appartenenza</b>	<b>Provenienza</b>
		Busana	9
		Collagna	10
		Ligonchio	10
		Ramiseto	12
		Unione	12
		<b>Tot.</b>	<b>53</b>

**SPESE PERSONALE 2013**

<b>COMUNE</b>	<b>SPESE PERSONALE 2013</b>	<b>IRAP</b>	<b>TOTALE</b>
BUSANA	351.200,00	20.370,00	371.570,00
COLLAGNA	399.321,00	19.600,00	418.921,00
LIGONCHIO	350.141,00	17.656	367.797,00
RAMISETO	340.200,00	18.475,00	358.675,00
UNIONE	356.940,00	19.400,00	376.340,00

## I vantaggi economici

La nascita del Comune Unico porta interessanti vantaggi sul piano del bilancio. Al momento rimane impossibile realizzare una vera simulazione di bilancio a causa del susseguirsi delle manovre finanziarie.

Ciò nonostante, è possibile fare considerazioni generali e proiezioni attendibili nelle quali è evidente che incentivi e i benefici si sommano ai risparmi di gestione andando a costituire un significativo guadagno rispetto allo scenario attuale.

**Tradotto in termini monetari si tratta di circa 850.000 euro all'anno di beneficio economico nei primi tre anni, poi 650.000 nei 7 anni successivi, poi 245.000 per gli ultimi 5 anni.**

Il dettaglio degli incentivi è riportato nell'All. B), unito alla presente analisi.

Si tratta di risorse estremamente preziose in una fase economica come quella in corso, un potenziale che se gestito con lungimiranza andrà a costituire una componente essenziale delle strategie di investimento per il futuro delle nostre comunità.

Oltre a questo il comune unico sarebbe esentato per due anni dal “**Patto di stabilità**”, cioè la regola per cui, per contribuire al risanamento dei conti pubblici nazionali, ai comuni viene chiesto di incassare di più di quanto spendono e di tenere i soldi fermi in banca.

**Infine, per legge, il nuovo comune avrebbe la precedenza sui bandi per i finanziamenti erogati dalla Regione.**

Di seguito una tabella riepilogativa dei possibili risparmi nel breve periodo

## Organi Istituzionali, partecipazione, segreteria generale, servizio finanziario ( Bilancio di previsione 2013)

Intervento Capito

		Busana	Collagna	Ligonchio	Ramiseto	Unione	Totale	Fusione	Risparmio
1010103	1	€ 24.000,00	€ 19.300,00	€ 13.150,00	€ 23.500,00	/	€ 79.950,00	€ 35.000,00	€ 44.950,00
	2	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	/	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 3.600,00
	3	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 11.400,00	€ 5.500,00	€ 10.000,00	€ 47.900,00	€ 15.000,00	€ 32.900,00
	5	€ 600,00	€ 1.500,00	/	€ 1.000,00	/	€ 3.100,00	€ 1.000,00	€ 2.100,00
1010103	13	€ 3.500,00	/	/	/	/	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
1010105	1	€ 300,00	€ 100,00	€ 500,00	/	€ 800,00	€ 1.700,00	€ 1.000,00	€ 700,00
1010107	1	€ 2.700,00	€ 2.100,00	€ 1.600,00	€ 2.700,00	€ 300,00	€ 9.400,00	€ 5.000,00	€ 4.400,00
1010205	1	€ 963,00	€ 900,00	€ 400,00	€ 1.200,00	/	€ 3.463,00	€ 1.500,00	€ 1.963,00
1010205	3	€ 1.600,00	€ 1.700,00	€ 2.550,00	€ 1.800,00	/	€ 7.650,00	€ 2.000,00	€ 5.650,00
1010205	10	€ 1.500,00	€ 1.023,00	€ 900,00	€ 1.350,00	/	€ 4.773,00	€ 1.000,00	€ 3.773,00
1010203	3	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.625,00	€ 1.840,00	€ 69.000,00	€ 77.965,00	€ 50.000,00	€ 27.965,00
1010203	4	€ 9.000,00	€ 2.500,00	€ 6.000,00	€ 500,00	€ 5.500,00	€ 23.500,00	€ 10.000,00	€ 13.500,00
1010205	5	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	/	/	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
1010303	1	€ 4.660,00	€ 4.800,00	€ 3.650,00	€ 4.400,00	€ 4.800,00	€ 22.310,00	€ 10.000,00	€ 12.310,00

**Totale risparmi ipotizzabili ogni anno derivanti  
dalla Fusione**

**€ 160.311,00**

Inoltre è ipotizzabile (nel medio e lungo periodo) una riduzione dei costi del personale del nuovo comune derivante dalla graduale riduzione delle posizioni organizzative (responsabili) e dal mancato "turn over" del personale che nel tempo raggiungerà l'età pensionabile.

## **Il Cronoprogramma della Fusione**

Il superamento di identità comunali che vivono ed operano nel tempo da oltre 150 anni deve essere un processo graduale, ponderato e frutto di un grande processo di partecipazione.

Per questo motivo ancor prima di assumere le delibere che danno l'avvio al procedimento dell'iter di fusione, le Amministrazioni comunali hanno promosso assemblee in tutti le principali località dei quattro Comuni.

Il percorso della fusione sarà portato avanti con la tempistica necessaria per attuare un percorso partecipato, con la popolazione, i dipendenti, le organizzazioni datoriali e di categoria e le principale rappresentanze economiche e sociali del territorio.

Con ogni probabilità, tra l'avvio e l'eventuale conclusione del processo di fusione, si terranno elezioni amministrative in tre dei quattro comuni coinvolti, che rappresenteranno un'ulteriore occasione di confronto e di eventuale validazione del progetto.

Infine le Amministrazioni comunali intendono sottoporre alla cittadinanza l'opportunità di esprimersi e scegliere il nome del nuovo comune. Insieme al quesito referendario ove sarà chiesto alla popolazione di esprimersi in maniera favorevole o contraria al progetto di fusione, sarà infatti sottoposto ai cittadini il quesito sulla scelta del nome del nuovo comune tra i seguenti:

- **Comune di Ventasso**
- **Comune di Nassetta**
- **Comune del Crinale Reggiano**
- **Comune del Crinale dell'Alto Appennino Reggiano**
- **Comune dell'Alto Appennino Reggiano**
- **Comune di Nassetta e Valle dei Cavalieri**

Riferimenti legislativi:

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (GU n.298 del 27-12-1947 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948.**

**Art. 133.**

*Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.*

*La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.*

\*\*\*\*\*

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DLGS 267/2000 - ART. 15 "MODIFICHE TERRITORIALI, FUSIONE ED ISTITUZIONE DI COMUNI"**

**Articolo 15**

**Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni**

1. *A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.*
2. *La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.*
3. *Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.*

**Articolo 16**

**Municipi**

*Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.*

*Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.*

\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI  
DL 95/2012 'SPENDING REVIEW', ART. 20 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA FUSIONE DI COMUNI E RAZIONALIZZAZIONE  
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI**

Art. 20.

**Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione  
dell'esercizio delle funzioni comunali**

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24 NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI  
E ALLE FUSIONI DI COMUNI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 19 luglio 1997 n. 22, L.R. 25 ottobre 1997 n. 35, L.R. 26 aprile 2001 n. 11, L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 e L.R. 21 dicembre 2012 n. 21

**Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità

(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

abrogato

Art. 2

Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
  - a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali.

*Art. 3*

*Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica*

1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.
2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nè possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.
5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

*Art. 4*

*Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali*

1. La determinazione o la rettifica dei confini tra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

*Art. 5*

*Area metropolitana*

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990, sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.

**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE**

*Art. 6*

*Programma di riordino territoriale*

*abrogato* (abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

*Art. 7*

*Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma*

*abrogato* (abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

**TITOLO III**

**PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI**

*Art. 8*

*Iniziativa*

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:
  - a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;
  - b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti affiliati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale.
2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.
3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.
4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora delibere di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.
5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.
6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

#### Art. 9

*Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare*  
(abrogato da art. 49 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35)

abrogato

#### Art. 10

*Pareri degli enti locali*

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.

#### Art. 11

*Consultazione delle popolazioni interessate*

(sostituito comma 1, anche con aggiunta dei commi 1 bis e 1 ter da  
art. 51 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35, poi aggiunto comma 2 bis da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012 n. 21)

1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;
  - b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:
    - 1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;
    - 2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;
    - 3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;

4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.

**1 bis.** Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.

**1 ter.** Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133 secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

- a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;
- b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del Comune di origine;
- c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

**2 bis.** Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.

#### Art. 12

Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale  
(sostituito da art. 52 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35, sostituito comma 9 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi sostituiti commi 6, 8 e aggiunto comma 10 bis, da art. 28 L.R. 21 dicembre

2012 n. 21)

1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.

7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, al referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
- 9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.

#### Art. 13

Approvazione della legge e deliberazione definitiva  
(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2 da art. 53

L.R. 25 ottobre 1997 n. 35)

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.
2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

#### Art. 14

Successione nei rapporti

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
  - b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

- a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
- b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21 MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSTIDIARIETA', DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 marzo 2013, n. 2, L.R. 25 luglio 2013, n. 9

INDICE

**TITOLO I - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE**

**Capo I - Norme generali**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali

**Capo II - Norme sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta**

- Art. 4 - Funzioni fondamentali delle Province
- Art. 5 - Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta

**TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI**

**Capo I - Ambiti territoriali ottimali**

- Art. 6 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
- Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

**Capo II - Superamento delle Comunità montane ed articolazione in Unioni di Comuni montani**

- Art. 8 - Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani
- Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani
- Art. 10 - Procedura di ricognizione
- Art. 11 - Piano di successione
- Art. 12 - Ultima seduta del Consiglio comunitario
- Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione
- Art. 14 - Effetti dell'estinzione
- Art. 15 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
- Art. 16 - Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane
- Art. 17 - Funzioni delle forme associative montane
- Art. 18 - Personale delle Comunità montane

**Capo III - Esercizio associato di funzioni e di servizi**

- Art. 19 - Unione di Comuni
- Art. 20 - Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali
- Art. 21 - Convenzione

**Capo IV - Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni**

- Art. 22 - Norme generali in materia di incentivazione

- Art. 23 - Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013
- Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni
- Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni
- Art. 26 - Programma di riordino territoriale
- Art. 27 - Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
- Art. 28 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
- Art. 29 - Abrogazioni
- Art. 30 - Norme transitorie
- Art. 30 bis - Norma finanziaria
- Art. 31 - Entrata in vigore

## **TITOLO I RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE**

### **Capo I**

#### **Norme generali**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, adotta, d'intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2010, n. 122, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Sono oggetto specifico della presente legge:

- a) la definizione dei principi e criteri relativi all'allocazione delle funzioni amministrative in atto esercitate dal sistema regionale e locale con l'obiettivo di riservare in capo alla Regione le sole funzioni di carattere unitario, di concorrere all'individuazione delle funzioni metropolitane, di rafforzare le funzioni di area vasta del livello intermedio e di sviluppare le funzioni associative intercomunali;
- b) la definizione del procedimento volto ad assicurare, in raccordo con il processo di istituzione della Città metropolitana di Bologna, l'ottimale esercizio, delle funzioni fondamentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, nonché delle ulteriori funzioni amministrative che la Regione intenda loro conservare o conferire;
- c) la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma *obbligatoriamente associata*, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale;
- d) l'adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla presente legge delle forme associative intercomunali esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane.

##### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale:
- a) la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse;
  - b) l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione;
  - c) l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;
  - d) la tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente la gestione del patto di stabilità territoriale, in coerenza con la legge

regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna);

e) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite;

f) l'intenzione funzionale tra le piante organiche della Regione e degli enti locali del territorio al fine dell'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche assicurando la formazione e l'qualificazione condivisa e concentrata delle risorse umane nonché prevedendo percorsi di mobilità prioritari nell'ambito delle programmazioni dei fabbisogni professionali.

#### Art. 3

##### *Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali*

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto.
2. Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni.
3. Il riordino territoriale e funzionale del livello sovcomunale si ispira ai seguenti criteri:
  - a) la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;
  - b) i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni;
  - c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;
  - d) fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;
  - e) la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;
  - f) le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani secondo le modalità di cui al titolo II, capo II, della presente legge;
  - g) la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con il procedimento di individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e di quelle esercitate dalle forme associative ricomprese all'interno del suo territorio.

#### Capo II

##### **Norme sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta**

#### Art. 4

##### *Funzioni fondamentali delle Province*

1. Alle province, in conformità con l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, competono le seguenti funzioni:
  - a) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative comunali, ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, previste dalla legislazione dello Stato;
  - b) pianificazione territoriale di coordinamento provinciale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in quanto compatibili con le nuove dimensioni territoriali ed il nuovo assetto organizzativo delle Province;
  - c) tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza esplicitamente attribuiti alla Provincia dalla legge dello Stato e della Regione, facendo salvo l'esercizio unitario delle funzioni che necessitano di una omogenea attuazione nel territorio regionale, da individuarsi puntualmente con successivi provvedimenti legislativi;
  - d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
  - e) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 1998 e dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile);
  - f) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
  - g) programmazione provinciale della rete scolastica, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
  - h) gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

i) le funzioni strumentali, comprese quelle di polizia amministrativa provinciale e quelle statistiche, relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5.

*Art. 5*

*Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta*

1. Salvo restando le funzioni di cui all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformità all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le funzioni attualmente conferite alle Province non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 4 o tra quelle che richiedono un unitario esercizio di area vasta ai sensi del comma 1, sono riallocate per settori organici, sulla base dei principi di cui al titolo I della presente legge.
3. La Regione garantisce, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli di finanza pubblica, la necessaria corrispondenza tra le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro esercizio.
4. La Regione intraprende le iniziative necessarie affinché l'insieme delle risorse a disposizione degli enti del proprio territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, concordando con lo Stato eventuali deroghe ai vincoli di finanza pubblica.
5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2, le Province continuano ad esercitare le funzioni ad esse spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**TITOLO II  
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI**

**Capo I**

**Ambiti territoriali ottimali**

*Art. 6*

*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*

1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizioni di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
  - b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
  - c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq, da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
  - d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
  - e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
  - f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
  - g) contiguità territoriale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.
4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.
5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli

- ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:
- a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
  - b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpate in un unico ambito.
8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurare la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali.

*Art. 7*

*Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*

(modificato comma 3 e aggiunto comma 3 bis, da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

1. L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.
2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.
3. *I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.*
- 3 bis. *Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l'applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d'applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.*
4. L'avvio delle gestioni associate, comprese quelle obbligatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto all'articolo 30.
5. All'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si applicano anche alle Unioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.
6. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono:
  - a) costituire tra tutti un'unica Unione cui conferire tutte le funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata;
  - b) stipulare tra tutti i Comuni obbligati un'unica convenzione per una o più funzioni fondamentali.
7. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire l'Unione, i restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta per una o più funzioni fondamentali.

8. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o più funzioni fondamentali. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
9. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di più Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunità montane in Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente della Giunta regionale, i profili successori.
10. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 8. I Comuni ad essa aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o stipulare, per le funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
11. Se l'ambito ricomprende solo in parte il territorio di una Comunità montana, la stessa è estinta con contestuale subentro delle Unioni di Comuni montani ai sensi dell'articolo 9.
12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.
13. Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 12 può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.
14. Sono fatte salve le speciali disposizioni recate dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) e della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Strone e del Piacenziano).

## Capo II

### Superamento delle Comunità montane ed articolazione in Unioni di Comuni montani

#### Art. 8

##### *Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani*

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 7.
2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le

maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

#### Art. 9

##### *Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani*

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.
2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.
3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell'articolo 8.
4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

#### Art. 10

##### *Procedura di ricognizione*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse e la trasmettono alla Regione.
2. In particolare, i presidenti:
  - a) provvedono ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;
  - b) indicano le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti;
  - c) individuano le passività derivanti da prestiti assunti.
3. Le Comunità montane approvano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e provvedono all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 11

##### *Piano di successione*

1. Nel caso di cui all'articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predisporre un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività:
  - a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;
  - b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;
  - c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;
  - d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;
  - e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.

2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attività indicati al comma 1:
  - a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;
  - b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;
  - c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;
  - d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;
  - e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;
  - f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
  - g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina.

#### *Art. 12*

##### *Ultima seduta del Consiglio comunitario*

1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:
  - a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
  - b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
  - c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.

#### *Art. 13*

##### *Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione*

1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, scrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio.
2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale.
3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.

#### *Art. 14*

##### *Effetti dell'estinzione*

1. Nel caso di cui all'articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciano parte della Comunità medesima.
2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.

*Art. 15*  
*Assegnazione di risorse e continuità amministrativa*

1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta.
2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'Interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*Art. 16*  
*Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane*

1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:
  - a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempite verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
  - b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
  - c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.

*Art. 17*  
*Funzioni delle forme associative montane*

1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.

*Art. 18*  
*Personale delle Comunità montane*

1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.
4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale.
6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

7. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

### **Capo III Esercizio associato di funzioni e di servizi**

#### **Art. 19**

#### *Unione di Comuni*

(aggiunti commi 3 bis. e 3 ter. da art. 31 L. R. 25 luglio 2013, n. 9)

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 7 può essere attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.
3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.  
**3 bis.** *Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.*  
**3 ter.** *La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.*
4. Lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
5. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che l'ente capofila è responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
6. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
8. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.
9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle già precedentemente costituite stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente.
10. Lo statuto dell'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto.

11. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata, ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

#### *Art. 20*

##### *Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali (modificato comma 3 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)*

1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
2. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
3. *Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito.*  
In tal caso lo statuto prevede:
  - a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;
  - b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.

#### *Art. 21*

##### *Convenzione*

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 7 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

#### **Capo IV**

##### **Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni**

#### *Art. 22*

##### *Norme generali in materia di incentivazione*

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali.
2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche dovranno riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonché ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purché aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunità montane.
3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 23.
4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli incentivi annuali alle Unioni.
5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente è aggiornato ogni tre anni.
6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.

#### *Art. 23*

*Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013*

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)

1. Per l'annualità 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l'adeguamento e le Comunità montane in corso di trasformazione in una o più Unioni, qualora al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, stabilito dal nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di trasformazione siano ancora in corso.
2. Le Unioni e le Comunità montane potranno accedere ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti al processo di riordino in atto regolati dal programma di riordino di cui all'articolo 6, comma 6.
3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (*Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali*), nonché appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.

*Art. 24*

*Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni*

(abrogato comma 3 e modificato comma 6 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.
2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.
3. *abrogato.*
4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.
5. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentari dei Comuni all'Unione. È altresì necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione.
6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statali soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.

*Art. 25*

*Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni*

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)

1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.
3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale.
4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.

5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati dalle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.
8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

*Art. 26*

*Programma di riordino territoriale*

1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali:
  - a) individua gli ambiti territoriali di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 6, comma 6, della presente legge;
  - b) effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni di Comuni;
  - c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni.
2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.

*Art. 27*

*Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovcomunale*

1. Al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge o la fusione di Comuni, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovcomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

*Art. 28*

*Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente comma:

"2. bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza)."
2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:

"6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum."
3. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:

"8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio."
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è inserito il seguente comma:

"10 bis. Nel caso di espletamento di referendum territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.":

*Art. 29*

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) è abrogata. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 gli articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 11, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sono abrogati.
3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono abrogati.
4. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: "A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)".

*Art. 30*

*Norme transitorie*

1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.

*Art. 30 bis*

*Norma finanziaria*

(aggiunto da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)

1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

*Art. 31*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

-le disposizioni di cui all'art. 14 commi da 25 a 31 quater del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, in merito alla "Gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane",

-in particolare, l'art 19 del citato D.L. 95/2012 che al comma 1, lett. A), lett b) e lett. E), ha modificato:

**a)** il comma 27 dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010, con il seguente:


*"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."*


**b)** il comma 28 del D.L. n. 78 del 31/10/2010, con il seguente:

*"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonìa, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica."*


\*\*\*\*\*



**Comune di Busana**



**Comune di Collagna**



**Comune di Ligonchio**



**Comune di Ramiseto**

# **I contributi statali e regionali per incentivare le Fusioni di comuni.**

## **Aggiornamento**

**settembre 2013**

Delibera Emilia Romagna GR 390 del 8 aprile 2013

(Sostituzione del punto 5 del PRF 2012 approvato con DGR N. 1062/2012)

## **Contributi regionali spettanti alle Fusioni in base al Programma di Riordino Territoriale 2013 della Regione Emilia Romagna**

Il PRT 2013 della Regione Emilia Romagna specifica i criteri per la corresponsione dei contributi regionali alle fusioni di comuni.

Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi:

- un **contributo straordinario in conto capitale** della **durata di 3 anni** che sarà quantificato dalla Legge Regionale di fusione quale compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neocostituito
- un **contributo ordinario annuale della durata di 15 anni**, anch'esso quantificato dalla Legge Regionale di istituzione del Nuovo Comune che tiene conto dei parametri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio.

### **1) Contributo straordinario in conto capitale – durata 3 anni**

Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del Nuovo Comune. Per il primo anno viene concesso d'ufficio, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dall'istituzione del comune derivante dalla fusione e deve essere rendicontato. L'importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei predetti comuni – a tempo indeterminato con riferimento alla data di istituzione del Nuovo Comune (vedi tabella seguente):

<b>numero comuni</b>	<b>numero dipendenti</b>	<b>importo contributo</b>	<b>Totale contributo Straordinario (3 anni)</b>
<b>da 2 a 3</b>	< 30 > 30	120.000,00 € 150.000,00 €	
<b>da 4 a 5</b>	< 70 > 70	200.000,00 € 300.000,00 €	600.000,00 €
<b>da 6 in su</b>	< 100 > 100	250.000,00 € 350.000,00 €	

**Nel caso della Fusione dei quattro comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto si tratterebbe di una cifra pari a 600.000,00 €** (il numero di dipendenti comunali totale a tempo indeterminato nel 2011 era inferiore a 70 addetti – non sono stati considerati i dipendenti dell'Unione).

Si tratta come specifica il PRT di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neo istituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati; per l'effettuazione di eventuali LLP urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi e i servizi per l'intero territorio ecc. È possibile l'utilizzo anche per altre tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio delle attività del Comune unificato.

Il contributo in questione è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art. 158 del TUEL.

## 2) Contributo ordinario annuale – durata 15 anni

Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni un contributo ordinario annuale sulla base dei criteri specificati nel PRT 2013. In particolare:

### Criteri. Contributo annuale e complessivo

Il contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:

- **Popolazione** (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione)
- **Estensione territoriale**
- **Numero dei comuni che si fondono**
- **Volume delle spese correnti di bilancio** (come da rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione).

Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale come nella tabella di cui sotto

e la quota stabilita dalla seconda delle tabelle per fasce di volume della spesa corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un'ulteriore quota basata sul numero di comuni che si fondono, individuata assegnando:

- un importo di **30.000,00 €** nel caso di fusione cui partecipano **fino a 4 comuni**;
- un importo di **40.000,00 €** nel caso di fusione cui concorre un numero maggiore di comuni (**oltre 4 comuni**)

### Maggiorazione del 10% se si fondono tutti i comuni precedentemente aderenti all'Unione

Prevista maggiorazione del contributo ordinario annuale del 10% qualora il comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i comuni precedentemente aderenti alla medesima unione, costituita da almeno 4 comuni

### Definizione contributo ordinario:

Criteri Tabella A e B	Importo previsto DGR 390 del 8 aprile 2013
Popolazione da 4.001 a 10.000 abitanti	30.000,00 €

<b>Territorio oltre 200 Km<sup>2</sup>. (257,11 x i quattro comuni)</b>	115.000,00 €
<b>Volume delle spese correnti dei quattro comuni (Da 5.000.001 a 10.000.000)</b>	50.000,00 €
Quota Fusione fino a 4 comuni	30.000,00 €
Totale parziale	225.000,00 €
<b>Maggiorazione del 10% in caso di fusione di tutti i comuni aderenti alla precedente Unione</b>	22.500,00 €
<b>CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE</b>	247.500,00 €

<b>CONTRIBUTO ORDINARIO COMPLESSIVO X 15 ANNI</b>	<b>3.712.500,00 €</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

**Ammontare delle quote annuali e contributo complessivo**

- Con le modifiche apportate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 8 aprile 2013, come previsto ai punti 2 e 3 dell'Allegato A alla medesima delibera, il contributo ordinario viene assegnato in quote annuali di ammontare costante per 15 anni. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo Ente è formalmente istituito.

**La normativa statale in tema di incentivazione di fusione di comuni. Le novità introdotte dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 ottobre 2012.**

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Decreto 10 ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni.

Articolo 2  
(Modalità di attribuzione del contributo)

**1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.**

La normativa statale d'incentivazione alle Fusioni di comuni è recentemente stata oggetto di modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all'articolo 20 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Interno – Decreto 10 ottobre 2012 "Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturiti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti".

Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetti, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di costituzione la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (previste tempistiche differenti solo per le fusioni realizzate nel corso dell'esercizio 2012 – entro novembre 2012).

È inoltre specificato che nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario di cui sopra verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla relativa richiesta, fermo restando la durata originaria dell'analogo contributo di cui sopra

### **Determinazione contributo straordinario statale calcolato sui trasferimenti erariali totali attribuiti ai 4 comuni dell'Unione nell'anno 2010**

<b>COMUNE</b>	<b>Importo Trasferimenti erariali 2010</b>	<b>20% del trasferimento Anno 2010 c.</b>
<b>Busana</b>	<b>422.123,10</b>	<b>84.424,00</b>
<b>Collagna</b>	<b>501.286,24</b>	<b>100.257,00</b>
<b>Ligonchio</b>	<b>524.009,79</b>	<b>104.801,00</b>
<b>Ramiseto</b>	<b>569.864,03</b>	<b>113.972,00</b>
<b>Totale contributo statale annuale</b>		<b>C. 403.454,00</b>

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE PER 10 ANNI**

**€ 4.034.540,00**

**Riepilogo ipotesi incentivi economici**

**per fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto  
derivanti da normativa regionale e statale  
aggiornati a settembre 2013**

**Contributo straordinario in c/ capitale – durata 3 anni €.** **600.000,00**

**Contributo ordinario in c/ capitale totale – durata 15 anni €.** **3.712.500,00**

**Contributo straordinario statale – durata 10 anni €.** **4.034.540,00**

**TOTALE COMPLESSIVO €.** **8.347.040,00**